

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 5 giugno 2012

660.

XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

Pag. 269

ALLEGATO 3

**5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione
previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.**

**Il viceministro Michel MARTONE risponde
all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 3).**

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ora ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Boccuzzi concernente i corsi di formazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Preliminarmente è necessario ricordare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza viene svolta dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e soltanto in alcune attività – essenzialmente in edilizia – la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro.

Da quanto premesso si evince che non rientra nelle attività delle Direzioni territoriali del lavoro programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sulla conformità al dettato normativo dei corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventuali accertamenti sulla effettività della formazione erogata dagli organismi all'uopo individuati sia nell'articolo 32 comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che nell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, vengono infatti effettuati solo qualora, nel corso delle ispezioni nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario), dall'esame degli attestati di formazione emergano dubbi circa la regolarità del percorso formativo, oppure a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute in merito all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi, **il Ministero che rappresento ha già fornito, con la circolare n. 20 del 29 luglio 2011, alcune indicazioni operative, cui faranno seguito ulteriori istruzioni.**

Con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica sull'effettività della formazione, **verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall'onorevole interrogante.**

Per quanto riguarda i controlli da porre in essere per verificare che le offerte formative rispettino il dettato normativo, d'intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si è deciso di programmare le azioni di vigilanza nel «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», presieduto dal Ministro della salute, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Pag. 270

5-06587 Boccuzzi: Corsi di formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio BOCCUZZI (PD), nel ringraziare il viceministro per la disponibilità dimostrata, ricorda che il principale obiettivo della sua interrogazione era quello di proseguire nel monitoraggio dell'attività posta in essere dal Governo nel campo della formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle iniziative dirette a contrastare fenomeni che nulla hanno a che vedere con un'attività formativa reale e di qualità. Nell'evidenziare, infatti, l'estrema confusione che caratterizza talune proposte formative del settore, ritiene che il Governo debba impegnarsi, con maggiore chiarezza, in un percorso di sensibilizzazione che riconduca le troppe iniziative ad oggi esistenti nell'alveo di un quadro normativo e giuridico rispettoso della legislazione vigente e degli accordi stipulati, anche di recente, tra Stato e regioni. Per tali motivazioni, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

Martedì 5 giugno 2012 — 263 — Commissione XI